



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*  
*Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine*



33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 - C.F. 80003960301  
e-mail: [usp.ud@istruzione.it](mailto:usp.ud@istruzione.it) - PEC: [uspu@postacert.istruzione.it](mailto:uspu@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

**IL DIRIGENTE**

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016";
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1- quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 6 maggio 2022 n. 112, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
- VISTO il Decreto Ministeriale del 17/05/2023, n. 51, concernente la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi;
- VALUTATI i titoli dichiarati dagli aspiranti nelle domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo;



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*  
*Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine*



33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 - C.F. 80003960301  
e-mail: [usp.ud@istruzione.it](mailto:usp.ud@istruzione.it) - PEC: [uspu@postacert.istruzione.it](mailto:uspu@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

- RICHIAMATO** il provvedimento di questo Ufficio VI, Ambito Territoriale di Udine, prot. n. 5794 del 29 giugno 2022, con cui si è stata conferita delega alle scuole polo per lo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per le GPS di competenza di cui all'O.M. n. 112 del 06.05.2022 limitatamente alle classi di concorso ivi specificate;
- PRESO ATTO** delle comunicazioni rese ai sensi dell'art. 8 commi 8 e 9 dell'OM 112/2022 da parte dei dirigenti scolastici che hanno effettuato i controlli ai fini della convalida delle posizioni ovvero ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7 commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante;
- RICHIAMATI** i provvedimenti di esclusione e rettifica, prodotti da questo Ufficio ovvero emanati dai DDSS delle scuole polo delegate;
- VISTO** l'articolo 6 comma 4 O.M. 112/2022, che prevede che *"Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo"*;
- VISTO** l'art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 112/2022, che stabilisce che *"L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie"*;
- VISTO** l'art. 7, comma 9, della citata O.M. n. 112/2022 che stabilisce che *"Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci"*;
- VISTA** la produzione della Graduatoria Provinciale per le supplenze, elaborata dal sistema informativo del MIM;
- CINSIDERATA** la necessità di dover garantire il buon andamento della Pubblica Amministrazione e di dover assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2023-2024 nelle scuole dell'Ambito territoriale di Udine;

**DISPONE**

1. Sono pubblicate in allegato al presente dispositivo e di cui sono parte integrante, le Graduatorie Provinciali di Supplenza di I e II fascia dell'Ambito di Udine per posti comuni e di sostegno del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022-2023 e 2023-2024, e le graduatorie incrociate per il sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché le graduatorie relative ai posti educazione motoria alla primaria.
2. Ai sensi del citato art. 6 comma 4 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo, si precisa che l'Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della vigenza delle graduatorie, con provvedimento motivato, l'esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non spettanti.
3. Ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuerà, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate e verificherà che i titoli posseduti dall'aspirante siano quelli utili per l'insegnamento della materia secondo quanto previsto dalle tabelle da A.1 a A.10 allegate all'Ordinanza medesima.
4. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente atto, si rinvia al contenuto dell'Ordinanza Ministeriale 112 sopra richiamata.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale*  
*Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine*



33100 Udine, Via Armando Diaz, 60 - tel. 0432-516111 – C.F. 80003960301  
e-mail: [usp.ud@istruzione.it](mailto:usp.ud@istruzione.it) – PEC: [uspud@postacert.istruzione.it](mailto:uspud@postacert.istruzione.it)  
sito web: <http://www.usrfvg.gov.it/>

5. Il presente atto è pubblicato sul sito [www.usrfvg.gov.it](http://www.usrfvg.gov.it), e comunicato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado dell'Ambito di Udine.
6. Ai sensi dell'articolo 9, punto 2, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

Il Dirigente  
*Fabrizia Tramontano*